

Legge n. 448 del 23 dicembre 1998. – Art 40

Misure di finanza pubblica per la stabilizzazione e lo sviluppo.

(...)

Art. 40 (*Interventi nel settore postale*)

1. La società Poste italiane Spa è autorizzata all'esercizio del servizio di tesoreria degli enti pubblici, secondo modalità stabilite con convenzione. Nell'ambito del predetto servizio di tesoreria, sulla base di apposite convenzioni, la società Cassa depositi e prestiti Spa è autorizzata a concedere anticipazioni di tesoreria agli enti locali nel rispetto dei principi di accessibilità, uniformità di trattamento, predeterminazione e non discriminazione. La società Poste italiane Spa è altresì autorizzata a effettuare incassi e pagamenti per conto delle amministrazioni pubbliche. A tal fine può eseguire operazioni di versamento e di prelievo di fondi presso la tesoreria statale, con modalità da stabilire convenzionalmente. ⁽¹⁵⁶⁾ ⁽¹⁵⁷⁾

2. Il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, approvato con regio decreto 8 maggio 1933, n. 841, è abrogato. I flussi finanziari e la contabilizzazione dei servizi resi per conto delle amministrazioni dello Stato, della Cassa depositi e prestiti e degli enti pubblici sono regolati secondo i principi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile.

3. I conservatori dei registri immobiliari trascrivono a favore della società Poste italiane Spa la titolarità dei beni di cui risulti accertata la proprietà da parte dell'ex Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, in base all'*articolo 6, comma 1, del decreto-legge 1° dicembre 1993, n. 487, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1994, n. 71*, individuati nel rendiconto approvato con legge 23 settembre 1994, n. 555. La trascrizione è effettuata sulla base delle segnalazioni predisposte dalla società Poste italiane Spa contenenti gli elementi identificativi dei singoli beni.

4. L'attività postale è uniformata alle prescrizioni della *direttiva 97/67/CE* del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 1997. A tal fine entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo emana, ai sensi dell'*articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400*, apposito provvedimento di modificazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con *decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156*, e successive modificazioni, volto ad assicurare la prestazione di un servizio postale universale con prezzi accessibili a tutti gli utenti, la determinazione dei servizi oggetto di riserva e la revoca delle concessioni di cui all'*articolo 29* del citato testo unico. Il provvedimento introdurrà altresì gli istituti della autorizzazione generale e della licenza individuale per l'espletamento di servizi non riservati e definirà le

modalità di applicazione ai servizi di bancoposta della normativa di cui al *decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58*, fatti salvi i principi normativi che governano il risparmio postale nelle sue peculiari caratteristiche. ⁽¹⁵⁸⁾

5. All'*articolo 53, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*, le parole: "Dalla data di cui al comma 6" sono sostituite dalle seguenti: "Dal 1° gennaio 1999".

6. Per l'effettiva attuazione delle previsioni di cui all'*articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 1996, n. 662*, è applicabile alla società Poste italiane Spa l'*articolo 59, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449*.

(156) Comma così modificato dall' *art. 1, comma 878, lett. a), L. 27 dicembre 2017, n. 205*, a decorrere dal 1° gennaio 2018.

(157) Vedi, anche, l'*art. 47, comma 2, L. 23 dicembre 1999, n. 488*.

(158) In attuazione di quanto disposto nel presente comma, vedi il *D.P.R. 14 marzo 2001, n. 144*.

(...)